

utenti una quantità di prodotto uguale al seme che si sparge sul terreno.

Nelle servitù poi che gravano i pascoli e le selve, i pascoli e le selve si dividono fra i proprietari e gli utenti. È dunque una rendita annua che il proprietario percepisce. Ora se a questa rendita annua fin qui dal proprietario usufruita con mille lotte con gli utenti, si sostituisce un canone annuo in danaro che sarà pagato dai medesimi, il proprietario migliora evidentemente la sua posizione. Io quindi credo che l'emendamento dell'onorevole Balestra non si possa accettare; sia perchè in pratica renderebbe affatto frustrante le disposizioni dell'articolo 9, sia perchè il ragionamento sul quale si basa non ha di giustizia che l'apparenza, e considerato nel suo intrinseco non è così solido come l'onorevole Balestra l'ha esposto alla Camera.

Una parola all'onorevole Pantano. Egli ricordava alla Camera che il primo paragrafo del suo emendamento corrisponde perfettamente ad una proposta fatta dalla Commissione della passata Legislatura, della quale io fui relatore. Ed è verissimo. Però io debbo dichiarare ai miei colleghi che quando m'accorgo di aver sbagliato, non ho alcuna difficoltà di confessarlo.

Quel paragrafo che egli ha riportato, quantunque debolmente io eserciti la professione dell'avvocato, rappresenta un errore giuridico.

Infatti qual è il caso che contempla il primo comma dell'emendamento dell'onorevole Pantano? È il caso che gli utenti godano dei prodotti del fondo con assoluta esclusione del proprietario, pagando un canone al proprietario stesso.

L'onorevole ministro ci fece osservare con la sua relazione, successiva a quella presentata alla Camera dalla Commissione, che in quel determinato caso non si trattava di servitù. Quando uno o più individui godono tutti i prodotti di un fondo con assoluta esclusione del proprietario, pagando a questo un canone, evidentemente si ha una forma che non è quella delle servitù civiche, ma la forma dell'enfiteusi. Or bene, per questa forma di godimento, per questo istituto giuridico, già c'è il Codice civile che provvede con l'articolo richiamato nell'emendamento dell'onorevole Pantano. In questo caso gli utenti sono ammessi allo svincolo in virtù dell'articolo 1564 del Codice civile, affrancando il canone. E perciò l'emendamento dell'onorevole Pantano diventa inutile, come era inutile la proposta che noi facemmo; e che fu poi ritirata, perchè ci parve opportuno di non insistere in quello articolo col quale si creava un ente senza necessità. Spero che anche l'onorevole

Pantano vorrà persuadersene e non vorrà insistere, almeno in questa prima parte del suo emendamento. (*Bene!*).

**Presidente.** L'onorevole Balestra ha chiesto di parlare; ma debbo fargli osservare che ha già parlato tre volte. Se seguitiamo così, non verremo mai alla fine di questa discussione.

**Balestra.** Io non intendo di seguire l'onorevole relatore in tutto il ragionamento che ha fatto. Nè, pur volendo, potrei seguirlo, poichè, a mio parere, ha confuso i feudi con le servitù, e gl'indemanamenti fatti dal Governo col diritto dei privati. L'onorevole relatore ha citato perfino la legge inglese; e questa fa precisamente al caso nostro, perchè si tratta appunto della conversione in canoni fissi di alcuni diritti che i baroni avevano sui terreni.

Per questa parte, dunque, siamo d'accordo; come siamo d'accordo in quella parte del disegno di legge in cui, facendosi luogo all'affrancamento, si dà ai proprietari il diritto di pagare l'affrancazione mediante un annuo compenso.

Infatti, in che cosa consiste il diritto degli utenti?

Nell'aver il prezzo annuo che si ricava dalla fida. Ora, quando a quel prezzo annuo che si ricava dalla fida, si sostituisce un annuo canone, il diritto dell'utente non è in alcuna maniera manomesso.

Invece, quando ad una proprietà sostituito una rendita, voi non accordate la indennità che deve consistere nel giusto prezzo, secondo prescrive lo Statuto, secondo prescrive il Codice civile, e secondo è precisamente determinato dalla legge generale per le espropriazioni a causa di pubblica utilità.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Menotti Garibaldi.

**Garibaldi Menotti.** L'altro ieri, e me ne compiaccevo, il ministro e la Commissione avevano respinto le conclusioni del discorso pronunziato dall'onorevole Balestra; ma oggi vedo che le stesse idee risorgono sotto altra forma: con l'emendamento, cioè, dell'onorevole Cambray-Digny col quale si andrebbe più in là di quanto voleva l'onorevole Balestra.

Approvare l'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny, equivarrebbe addirittura a sopprimere il secondo comma dell'articolo 69, perchè...

**Cambray-Digny.** Domando di parlare.

**Menotti Garibaldi** ... io sono sicuro che su cento casi di terreni a proprietà promiscua, non ce ne sono due che si trovino nelle condizioni alle quali